



# PUMAVÉR S.R.L.

## **Politica di *whistleblowing* PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ**

Rev. 0  
del 20/05/2026



<b>Redatto da:</b>	<b>Responsabile 231</b>	
<b>Verificato da:</b>	<b>Responsabile 231</b>	
<b>Approvato da:</b>	<b>Direzione</b>	
<b>Approvato da:</b>	<b>Organismo di Vigilanza</b>	

<b>Data</b>	<b>Rev.</b>	<b>Descrizione/cambiamenti</b>	<b>Riferimento</b>
20.05.2026	0	Emissione	

**Copia Controllata n° 1**

**INDICE**

1.	<u>PRINCIPI GENERALI .....</u>	<u>4</u>
2.	<u>DEFINIZIONI.....</u>	<u>5</u>
3.	<u>AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>7</u>
4.	<u>OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI .....</u>	<u>7</u>
5.	<u>CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA .....</u>	<u>8</u>
6.	<u>GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA E VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE .....</u>	<u>8</u>
7.	<u>SEGNALAZIONI ANONIME.....</u>	<u>9</u>
8.	<u>SEGNALAZIONE ESTERNA .....</u>	<u>9</u>
9.	<u>DIVULGAZIONE PUBBLICA .....</u>	<u>10</u>
10.	<u>FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE .....</u>	<u>11</u>
	<u>10.1. Riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e della Segnalazione. ....</u>	<u>11</u>
	<u>10.2. Trattamento dei dati personali .....</u>	<u>12</u>
11.	<u>PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE .....</u>	<u>12</u>
	<u>11.1. Campo di applicazione .....</u>	<u>12</u>
	<u>11.2. Divieto di ritorsione .....</u>	<u>13</u>
	<u>11.3. Protezione dalle ritorsioni .....</u>	<u>14</u>

<u>11.4. Limitazioni della responsabilità della Persona Segnalante .....</u>	<u>14</u>
<u>12. CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE .....</u>	<u>15</u>
<u>13. ULTERIORI DISPOSIZIONI.....</u>	<u>15</u>

## 1. PRINCIPI GENERALI

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).

La direttiva UE 2019/1937 ha stabilito norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno.

Il quadro di riferimento è stato completato con le Linee Guida ANAC, adottate con delibera del 12 luglio 2023, con procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

PUMAVER S.R.L. svolge tutta la propria attività improntandola ai principi di correttezza, lealtà, integrità, trasparenza, impegno morale e professionale, chiedendo che tutto il personale, i dirigenti, i terzi di rispettare le leggi, i regolamenti, le regole di condotta, gli standard e le linee guida, sia nazionali che internazionali, che si applicano alla Società riconoscendo, pertanto, l’importanza di avere una normativa interna che disciplini le segnalazioni di comportamenti Illegittimi (come definiti infra) da parte dei propri dipendenti e collaboratori (di seguito anche la “Procedura”).

L’art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 così statuisce:

*1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:*

*a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:*

*1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*

*2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*

*3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

L'istituto del whistleblowing è di fondamentale importanza per PUMAVER S.R.L. per rafforzare il controllo sull'effettiva applicazione e sul rispetto del Codice Etico, delle disposizioni e dei principi del Modello 231 e delle Procedure interne, di leggi e regolamenti.

La presente Procedura definisce, pertanto, i canali di comunicazione utilizzati da PUMAVER S.R.L. per la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni di comportamenti illegittimi ed ha come scopo:

- chiarire i principi ispiratori dell'istituto del whistleblowing, evidenziando le regole e la normativa di riferimento;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni;
- dettagliare le modalità seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

L'obiettivo è quello di fornire al segnalatore (anche "whistleblower") chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela presenti nel nostro ordinamento.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

«**violazioni**»: qualsiasi violazione (fatto, atto od omissione) anche solo potenzialmente contrario alla Legge o alle previsioni della normativa interna e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Atti di corruzione tentati, presunti o effettivi, posti in essere direttamente, per il tramite o su sollecitazione di soggetti terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori, intermediari);
- qualsiasi condotta ritenuta illecita, comprese quelle previste dal Modello 231 adottato;
- attività illecite e/o fraudolente in danno di enti pubblici, clientela o del patrimonio aziendale in generale;
- comportamenti, o mancati comportamenti, in grado di causare gravi infortuni ai lavoratori;
- falsificazione di atti contabili, amministrativi, economici volti a conseguire un vantaggio o un profitto

individuale e/o per PUMAVER S.R.L.;

- falsificazione e omissione di controlli, previsti dalla normativa esterna e/o interna, finalizzata in modo doloso alla mancata rilevazione di comportamenti illeciti;

«**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito PUMAVER S.R.L. nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

«**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di seguito indicato;

«**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di seguito indicato;

«**divulgazione pubblica**» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«**persona segnalante**» (anche: «**whistleblower**»): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con PUMAVER S.R.L., attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

«**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

«**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o

che si intende dare alla segnalazione.

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE**

La Politica Whistleblowing è introdotta al fine di regolare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni (come definite) da chiunque provenienti o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima, ed è applicabile ai seguenti soggetti:

- dipendenti e dirigenti, ovvero:

- i lavoratori subordinati della Società;

- terze parti, ovvero:

- lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
  - lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività' lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  - liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività' presso la Società;
  - volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

### **4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato. Per quanto riguarda il “contesto lavorativo”, secondo il Decreto e ANAC, occorre fare riferimento ad un contesto ampio e non limitato a chi abbia un rapporto di lavoro “in senso stretto” con l’organizzazione (ad es. soggetti pubblici e privati che hanno instaurato altro tipo di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto: consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).

Le Segnalazioni sono indirizzate all’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) di PUMAVER S.R.L. All’OdV devono essere trasmesse, da parte delle Persone Segnalanti, segnalazioni di condotte illecite o irregolari, garantendo che le stesse risultino circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In particolare, ciascun Soggetto Destinatario della politica Whistleblowing è tenuto a comunicare tempestivamente all'OdV, anche in forma anonima, le violazioni (comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o la Società) o sospette violazioni:

- del Codice Etico di PUMAVER S.R.L.;
  - delle norme di comportamento, divieti e principi di controllo riportati dal Modello Organizzativo, nonché la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  - di leggi, atti aventi forza di legge o regolamenti applicabili;
  - di procedure interne adottate dalla Società;
- (definite nell'insieme "Segnalazioni").

Si rinvia all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 per l'elenco completo delle violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione.

La Persona Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'OdV di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

## **5. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA**

In osservanza dell'art. 4, co. 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 di PUMAVER S.R.L.

Le Segnalazioni possono essere trasmesse alla Società attraverso i seguenti canali interni:

- posta ordinaria cartacea (es. lettera, raccomandata a/r), da inviare all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di PUMAVER S.r.l., all'indirizzo: Via Alcide De Gasperi, n. 45 – 80133 Napoli (Na), sia fornendo i propri dati sia in forma anonima, apponendo la dicitura esterna "NON APRIRE -Riservata personale";
- tramite incontro diretto, ove il segnalante ne faccia richiesta tramite uno dei canali sopra indicati, con l'OdV;
- tramite piattaforma whistleblowing sul sito aziendale.

## **6. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA E VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

L'OdV valuta le Segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti ed applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- a. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

- b. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  - c. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; la presente disposizione non si applica in caso di Segnalazioni effettuate in forma anonima a mezzo posta ordinaria cartacea;
  - d. garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante anche al fine di evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalla propagazione della Segnalazione medesima, fatta salva la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede e dei diritti dei lavoratori, della Società e di terzi.
- In caso di evidente e manifesta infondatezza, l'OdV, sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al segnalante se non anonimo.

## **7. SEGNALAZIONI ANONIME**

La tutela dell'anonimato non determina automaticamente l'accettazione di comunicazioni anonime, considerato che la tutela del whistleblower si riferisce a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

Fermo quanto sopra detto, PUMAVER S.R.L. si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, se queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

## **8. SEGNALAZIONE ESTERNA**

È possibile effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. in assenza di un canale di segnalazione interna oppure, se pur presente tale canale di segnalazione interna, lo stesso risulta inattivo o, ancora, non conforme alla vigente normativa;
- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente

o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nella gestione del canale di segnalazione esterna, ANAC svolge le seguenti attività:

- a) fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al Capo III del d.lgs. 24/2023;
- b) dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- c) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- e) svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f) dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- g) comunica alla persona segnalante l'esito finale.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

## **9. DIVULGAZIONE PUBBLICA**

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste nei paragrafi precedenti e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o

adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

## **10. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE**

### **10.1. Riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e della Segnalazione**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Fermo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 24/2023, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

### **10.2. Trattamento dei dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da PUMAVER S.R.L. in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n.51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n.51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

## **11. PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE**

### **11.1. Campo di applicazione**

Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano ai Soggetti Tutelati quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a. al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito del regolamento;
- b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dagli artt. 7 e 11 Capo II del d.lgs. 24/2023 (ANAC).

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del c.p. e dell'articolo 2043 c.c.

Salvo quanto previsto dal successivo paragrafo, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del d.lgs. 24/2013 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le stesse misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata

e ha subito ritorsioni.

### **11.2. Divieto di ritorsione**

Nei confronti della Persona Segnalante non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- m. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- n. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### **11.3. Protezione dalle ritorsioni**

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei Soggetti tutelati, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dai Soggetti tutelati, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023. I Soggetti tutelati che siano stati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

I Soggetti tutelati possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può, altresì, dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'ODV che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile Personale e Organizzazione di PUMAVER S.R.L.;
- al Segretario;
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **11.4. Limitazioni della responsabilità della Persona Segnalante**

Non sono punibili i Soggetti tutelati che rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Salvo che il fatto costituisca reato, i Soggetti tutelati non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

## **12. CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

## **13. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Sono disciplinarmente sanzionate le ritorsioni, le ipotesi in cui la segnalazione sia stata ostacolata o sia stato tentato di ostacolarla, la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 10 che precede, la mancanza di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di diffamare e/o calunniare il denunciato o altri soggetti.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente Regolamento e, in generale, dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, co. 4, del Codice Civile.

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 24/2023, presso ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti.

L'OdV rende conto nella Relazione Annuale, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Si rinvia al d.lgs. 24/2023 per quanto non espressamente previsto.